DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1996

relativa al contributo della Comunità al finanziamento per il 1996 di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a favore delle Azzorre

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(96/492/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando che la decisione 93/522/CEE della Commissione [3] definisce le misure ammissibili al finanziamento dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare nonché nelle Azzorre e a Madera;

considerando che le condizioni specifiche della produzione agricola nelle Azzorre richiedono particolare attenzione e che è necessario adottare o potenziare determinate misure nel settore delle produzioni vegetali e in particolare nel settore fitosanitario in questa regione;

considerando che il costo di dette misure è particolarmente elevato;

considerando che il programma di tali misure è stato presentato alla Commissione dalle autorità competenti del Portogallo; che detto programma precisa, in particolare, gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, nonché la durata e il costo di queste ultime, ai fini di un'eventuale partecipazione della Comunità al loro finanziamento;

considerando che il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 75 % delle spese ammissibili, escluse le spese relative alla protezione delle banane;

considerando che gli elementi tecnici forniti dal Portogallo hanno consentito al comitato fitosanitario permanente di procedere ad un'analisi tecnica completa e precisa della situazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la partecipazione finanziaria della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nelle Azzorre, presentato per il 1996, dalle competenti autorità del Portogallo.

Articolo 2

Il programma ufficiale riguarda la lotta contro la Popillia Japonica New nell'isola di Terceira ed è inteso ad evitare la propagazione di questo organismo ad altre parti della Comunità e ad ottenere progressivamente l'eradicazione completa nell'isola suddetta.

Articolo 3

La partecipazione comunitaria al finanziamento del programma è limitata al 75 % delle spese inerenti alle misure ammissibili, definite dalla decisione 93/522/CEE, ed ammonta, per il 1996, a 500 000 ECU a fronte di una spesa totale di 667 246 ECU (al netto dell'IVA).

Il piano finanziario del programma, indicante il costo e il relativo finanziamento, figura nell'allegato I della presente decisione. Qualora la spesa totale ammissibile per il 1996, notificata dal Portogallo, risulti inferiore all'importo preventivato di 667 246 ECU, il contributo comunitario sarà ridotto in proporzione.

Il rimborso comunitario sarà effettuato a concorrenza dell'importo indicato al primo comma in base al tasso contabile dell'ecu vigente il 1° marzo 1996, ossia 1 ECU = 196,329 ESC.

Articolo 4

Viene versato al Portagallo un anticipo di 200 000 ECU.

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.
[3] GU n. L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 35.

Articolo 5

Il contributo comunitario copre le spese relative alle misure ammissibili in rapporto con le operazioni previste dal programma in oggetto, per la cui attuazione il Portogallo abbia provveduto, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1996, ad impegnare gli stanziamenti necessari. Il Portogallo conclude i pagamenti relativi a tali operazioni entro e non oltre il 31 luglio 1997, pena la perdita del diritto al finanziamento comunitario.

Nel caso sia necessaria una proroga della data limite per la chiusura dei pagamenti, le competenti autorità ufficiali dovranno presentare domanda prima della data limite insieme alla relativa documentazione giustificativa.

Articolo 6

Le disposizioni finanziarie di applicazione del programma, le disposizioni relative alla conformità con le politiche comunitarie e le informazioni che il Portogallo è tenuto a comunicare figurano nell'allegato II.

Articolo 7

Gli eventuali contratti d'appalto concernenti gli investimenti previsti dalla presente decisione devono essere aggiudicati in ottemperanza alla normativa comunitaria pertinente e in particolare alle direttive comunitarie sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti per prestazioni di servizi e forniture, nonché a norma degli articoli 30, 52 e 59 del trattato CE.

Articolo 8

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PIANO FINANZIARIO PER IL 1996

(in ECU) (1)

	Spese ammissibili 1996		
	CE	Nazionale	Totale
Scomposizione per azione:			
— lotta biologica	437 036	146 168	583 204
— quarantena	3820	1 273	5 093
— lotta chimica	4 202	1 401	5 603
— formazione tecnica	47 942	15 981	63 923
— spese di gestione del programma (lotta collettiva)	7 000	2 423	9 423
Totale	500 000	167 246	667 246

(1) Tasso dell'ecu: 1 ECU = 196,329 ESC (1° marzo 1996).

ALLEGATO II

I. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

A. Disposizioni finanziarie

1. È intenzione della Commissione instaurare una vera e propria collaborazione con le autorità competenti per la realizzazione del programma. In conformità con il programma, dette autorità sono quelle in appresso indicate.

Impegni e pagamenti

2. Il Portogallo si impegna a garantire che, per le azioni cofinanziate dalla Comunità, tutti gli organismi pubblici o privati partecipanti alla gestione e all'attuazione del programma tengano una contabilità esatta di tutte le transazioni effettuate, onde agevolare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.

3. L'impegno iniziale di bilancio si basa su un piano finanziario indicativo ed è valido per un anno.

4. L'impegno decorre dal momento in cui il comitato fitosanitario permanente adotta la decisione recante approvazione dell'intervento mediante la procedura prevista all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE del Consiglio [1], modificato da ultimo dalla direttiva 96/14/CE della Commissione [2].

5. All'impegno fa seguito il versamento di un primo anticipo di 20 000 ECU.

6. Il saldo dell'impegno viene versato in due rate identiche di 150 000 ECU ciascuna. La prima rata viene pagata dietro presentazione alla Commissione di una relazione interinale e previa accettazione di quest'ultima da parte della Commissione. La seconda e ultima rata viene pagata dietro presentazione di una distinta completa delle spese sostenute e previa approvazione di queste ultime da parte della Commissione.

Autorità competenti per l'attuazione del programma

— Per l'amministrazione centrale:

Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar (IPPAA)
Centro nacional de Protecção da Produção Agrícola (CNPPA)
Quinta do Marquês
P-2780 Oeiras

— Per l'amministrazione locale:

Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Agricultura e Pescas
Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário
Vinha Brava
P-9700 Angra do Heroísmo — Ihla Terceira

7. Le spese reali vengono notificate alla Commissione, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, con l'indicazione del rapporto tra il piano finanziario indicativo e le spese effettivamente sostenute. Se il Portogallo tiene un'idonea contabilità informatizzata, questa è ritenuta accettabile.

8. La totalità del contributo concesso dalla Comunità in virtù della presente decisione è versata all'autorità designata dal Portogallo, la quale è altresì responsabile del rimborso alla Comunità dell'eventuale eccedente.

9. Tutti gli impegni e pagamenti sono effettuati in ecu.

I piani finanziari dei quadri comunitari di sostegno e gli importi dell'intervento comunitario sono espressi in ecu al tasso fissato dalla presente decisione. I pagamenti vengono effettuati sul conto:

Banco Comercial dos Açores
Rua da Sé, P-9700 Angra do Heroísmo
Nº de conta — 6/312/3637875
NIB — 001200060312363787541
Titular — Direcção Regional do Desenvolvimento Agrário

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 24.

Controllo finanziario

10. La Commissione o la Corte dei conti delle Comunità europee possono effettuare controlli di propria iniziativa. Il Portogallo e la Commissione si comunicano immediatamente ogni informazione pertinente sull'esito di tali controlli.

11. L'autorità competente per l'attuazione del programma tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo comunitario.

12. All'atto d'inoltrare le domande di pagamento, il Portogallo mette a disposizione della Commissione tutte le relazioni ufficiali concernenti il controllo delle operazioni in oggetto.

Riduzione, sospensione e revoca del contributo

13. Il Portogallo e i beneficiari del contributo dichiarano che i fondi erogati dalla Comunità vengono utilizzati per i fini previsti. Se la realizzazione di una misura del programma sembra giustificare soltanto una parte dei fondi ad essa assegnati, la Commissione procede al recupero immediato dell'eccedente. In caso di controversia, la Commissione procede ad un esame approfondito della situazione nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare al Portogallo o alle altre autorità da esso designate di presentare le loro osservazioni nel termine di due mesi.

14. A seguito di detto esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo a favore della misura in questione qualora sia stata accertata un'irregolarità, segnatamente una modifica sostanziale che alteri la natura o le condizioni di esecuzione della misura e per la quale non è stata chiesta l'autorizzazione della Commissione.

Restituzione dell'indebito

15. Qualunque importo indebitamente versato dev'essere restituito alla Comunità dall'autorità di cui al punto 8. Gli importi non restituiti possono essere maggiorati degli interessi di mora. Se, per qualsivoglia motivo, l'autorità designata al punto 8 non rimborsa l'indebito, il Portogallo è tenuto a pagare tale importo alla Commissione.

Prevenzione e rilevamento di irregolarità

16. Le parti si attengono ad un codice di comportamento stabilito dal Portogallo per garantire l'accertamento di qualsiasi irregolarità nell'attuazione del programma. In particolare, il Portogallo provvede affinché:

— siano prese tutte le disposizioni necessarie;

— l'eventuale indebito conseguente ad un'irregolarità venga rimborsato;

— siano prese misure per evitare le irregolarità.

B. Sorveglianza e valutazione

I. *Comitato di sorveglianza*

1. Istituzione

È istituito tra il Portogallo e la Commissione un comitato di sorveglianza, con il compito di fare regolarmente il punto sull'andamento del programma e di proporre eventuali adeguamenti.

2. La composizione, il funzionamento e la periodicità delle riunioni del comitato di sorveglianza sono stabiliti dalla Commissione entro un mese dalla notifica della presente decisione al Portogallo.

3. Competenze del comitato di sorveglianza

Il comitato:

— detiene la responsabilità generale di garantire il regolare svolgimento del programma e la realizzazione degli obiettivi prefissati. Il comitato esercita la propria competenza nell'ambito delle misure previste dal programma e nei limiti del contributo erogato dalla Comunità. Esso vigila in particolare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti;

— sulla base delle informazioni di cui dispone in merito alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione enunciati nel programma;

— propone tutte le misure eventualmente necessarie per accelerare l'esecuzione del programma in caso di ritardo rivelato dagli indicatori di sorveglianza e dalle valutazioni periodiche;

— può procedere, di concerto con il (i) rappresentante(i) della Commissione, ad aggiustamenti dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % della partecipazione comunitaria ad un sottoprogramma o ad una misura per l'intero periodo, ovvero del 20 % per un esercizio, a condizione che non venga superato l'importo globale previsto dal programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo;

— esprime il proprio parere sugli adattamenti proposti dalla Commissione;

— si pronuncia sui progetti di assistenza tecnica previsti dal programma;

— esprime un parere sui progetti della relazione finale di esecuzione;

— riferisce periodicamente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente in merito all'andamento del programma e alla situazione delle spese.

II. *Sorveglianza e valutazione del programma durante tutto il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)*

1. L'ente nazionale responsabile dell'attuazione del programma è incaricato di curarne la sorveglianza e la valutazione continue.

2. S'intende per sorveglianza continua un sistema d'informazione sullo stato di avanzamento del programma. La sorveglianza continua, che verte sulle misure previste dal programma, si avvale di indicatori, finanziari e fisici, strutturati in modo da poter valutare se per ciascuna misura le spese corrispondono a parametri fisici prestabiliti, indicanti il grado di realizzazione della misura stessa.

3. La valutazione continua del programma consiste in un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione esecutiva e scrutinio del programma

4. Il Portogallo comunica alla Commissione, entro un mese dall'adozione del programma, il nome dell'autorità competente per la stesura e la presentazione della relazione finale di esecuzione.

La relazione finale contiene un bilancio sintetico dell'intero programma (grado di realizzazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi e progressi compiuti) ed una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione entro il 31 ottobre 1997 e successivamente al comitato fitosanitario permanente entro sei settimane.

5. La Commissione, di concerto con il Portogallo, può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, incaricato di procedere alla sorveglianza e alla valutazione continue di cui al punto 3. L'esperto in questione può avanzare proposte di adeguamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenendo conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli formula un parere sulle misure amministrative da adottare. Al fine di garantire l'imparzialità del relatore la Commissione non si assume la totalità del costo della consulenza.

C. **Informazione e pubblicità**

Nel quadro della presente azione, l'ente designato per l'attuazione del programma provvede affinché quest'ultimo sia oggetto di un'adeguata pubblicità.

In particolare, esso provvede a:

— sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali in merito alle possibilità offerte dal programma;

— sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità con riguardo all'azione.

Il Portogallo e l'autorità competente consultano la Commissione sulle iniziative previste nel settore, ricorrendo eventualmente alla procedura del comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità attuate, nell'ambito della relazione finale oppure tramite il comitato di sorveglianza.

È garantito il rispetto delle norme nazionali sulla riservatezza delle informazioni.

II. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE

È richiesto il rispetto delle politiche comunitarie pertinenti.

Il programma è attuato in conformità con le disposizioni relative al coordinamento e al rispetto delle politiche comunitarie. In questo contesto, il Portogallo è tenuto a fornire le seguenti informazioni.

1. **Aggiudicazione di pubblici appalti**

Il questionario «appalti pubblici» (1) deve essere compilato per i seguenti contratti:

— appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive «forniture» e «prestazioni d'opera», stipulati dall'ente appaltatore a norma delle suddette direttive e non rientranti nelle esenzioni ivi previste;

— appalti pubblici inferiori ai limiti suddetti, qualora costituiscano lotti di un'unica prestazione d'opera o di forniture omogenee di valore superiore al limite corrispondente. S'intende per «prestazione d'opera» un insieme di lavori edilizi o d'ingegneria civile atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.

I limiti sono quelli in vigore il giorno della notifica della presente decisione.

2. **Protezione dell'ambiente**

a) *Informazioni generali*

— Descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione considerata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili).

— Descrizione generale dei principali effetti, positivi e negativi, che gli investimenti previsti dal programma potrebbero avere sull'ambiente.

— Descrizione delle misure progettate per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi sull'ambiente.

— Sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione delle autorità competenti per l'ambiente (parere del ministero dell'ambiente o di un ente omologo) ed eventualmente dell'opinione pubblica.

b) *Descrizione delle misure progettate*

In ordine alle misure del programma che potrebbero avere un rilevante impatto negativo sull'ambiente, andranno indicate:

— le procedure da applicare per la valutatione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma;

— i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.

(1) Comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri concernente il controllo del rispotto delle norme sui pubblici appalti nel quardo dei progetti e nei programmi finanziati dai Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari della Comunità (GU n. C 22 del 28. 1. 1989, pag. 3).